

# Novità in tema di principi contabili internazionali IAS/IFRS

In ogni numero della rivista trattiamo una questione dibattuta a cui i nostri esperti forniscono una soluzione operativa. Una guida indispensabile per affrontare le problematiche applicative inerenti al diritto societario, con una finestra "aperta" sulle eventuali correlate implicazioni fiscali.

a cura della **Commissione di diritto societario**  
dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano

coordinamento di **Enrico Holzmler\***

## LA QUESTIONE

**Quali sono i principi contabili internazionali da tenere presenti nell'ambito di operazioni societarie straordinarie? Quali accorgimenti adottare, soprattutto nell'ambito di un successivo consolidamento dei valori? Quali sono le conseguenze nella valorizzazione dell'avviamento?**

## La trattazione

**L**a questione, di indubbio interesse, attiene più l'ambito prettamente contabile rispetto a quello specificamente rivolto all'oggetto della rubrica e allo studio della Commissione (diritto societario) che la coordina. Tuttavia, si ritiene utile approfondirne i contenuti in quanto questi ultimi risultano fortemente legati agli aspetti civilistici caratterizzanti le operazioni straordinarie, già oggetto questi ultimi di numerosi interventi pubblicati in questa stessa rubrica, offrendo così al lettore un completamento degli approfondimenti già pubblicati riguardanti dette operazioni, con particolare riferimento alle aggregazioni aziendali<sup>(1)</sup>.

## L'applicazione degli IAS/IFRS

È noto come dal 1° gennaio 2005 alcune tipologie di aziende abbiano iniziato a predisporre, volontariamente, o meno, il bilancio consolidato o d'esercizio in ossequio ai principi IAS/IFRS seguendo la tempistica riportata nella tabella a pag. 79.

\* Presidente Commissione di diritto societario Odcec Milano.

(1) Sul fronte fiscale, al momento della redazione del presente documento si dà notizia del varo del D.M. in tema di determinazione del reddito per i soggetti IAS, in attesa di pubblicazione in G.U.

**PREDISPOSIZIONE DEI BILANCI IAS/IFRS: TEMPISTICA**

SOCIETÀ	CONSOLIDATO	INDIVIDUALE
Società quotate, banche, enti finanziari	obbligatorio dal 2005	facoltativo dal 2005
Assicurazioni quotate	obbligatorio dal 2005	esclusa applicazione IAS
Assicurazioni quotate che non redigono il consolidato	-	obbligatorio dal 2006
Assicurazioni non quotate	obbligatorio dal 2005	esclusa applicazione IAS
Società controllate da: società quotate, banche, enti finanziari	facoltativo dal 2005	facoltativo dal 2005
Altre società (escluse quelle minori)	-	in attesa D.M. ministero Economia
Società minori (art. 2435-bis cod. civ.)	-	esclusa applicazione IAS

Pure nell'ambito delle operazioni straordinarie d'impresa (cosiddette *business combination*) i principi contabili internazionali hanno statuito specifiche disposizioni che, nel tempo, sono state oggetto di plurimi e significativi interventi.

Uno degli aspetti più importanti riguardanti le modifiche intervenute nei successivi documenti è connesso alle modalità di contabilizzazione dell'operazione straordinaria stessa.

Infatti l'originario IAS 22 (aggregazione di imprese) è stato sostituito dall'IFRS (*International Financial Reporting Standards*) n. 3. Si ricorda che il principio IAS 22 ammetteva la possibilità di effettuare le contabilizzazioni di operazioni straordinarie con due metodi: il *pooling of interests* e il *purchase*, il primo, sostanzialmente, permetteva un recepimento dei valori contabili "storici" della società aggregata, mentre con il *purchase method* la contabilizzazione avveniva a valori correnti.

Con l'IFRS 3, introdotto nel 2004, risulta, invece, abolito il metodo del *pooling of interests*, e pertanto tutte le fusioni e scissioni quando comportano il trasferimento del controllo sono considerate alla stregua di acquisizioni di aziende.

### L'IFRS 3

Pertanto, sono escluse dalla disciplina dell'IFRS 3 le operazioni infragruppo (senza quindi un effettivo trasferimento del controllo suddetto), che saranno oggetto di un futuro documento, peraltro non ancora predisposto.


In definitiva, da un punto di vista contabile, ad eccezione di quelle che avvengono "nel gruppo", le operazioni straordinarie (acquisto di ramo d'azienda, di partecipazioni, fusioni, scissioni ecc.) finiscono per essere considerate delle *acquisition*: ovverosia operazioni con le quali si attua lo scambio di beni aziendali contro corrispettivo (denaro, azioni, crediti o altre attività).

Nell'IFRS 3 prevale la sostanza sulla forma legale dell'operazione straordinaria.

*Nell'IFRS 3 prevale la sostanza sulla forma legale dell'operazione straordinaria*

**IN PRATICA**

Le modifiche apportate al principio contabile IFRS 3



La contabilizzazione secondo il *purchase method* presuppone che il prezzo dell'acquisizione debba essere riflesso sul valore dei beni dell'entità acquisita e tale attribuzione deve avvenire al *fair value* (delle attività e delle passività) e non ai loro valori contabili.

La differenza (positiva) costituisce l'avviamento.

*Prezzo di acquisizione - fair value delle attività nette = avviamento*

In Italia, attualmente, una contabilizzazione analoga all'IFRS 3 la si trova per il consolidato (art. 33 D.Lgs. n. 127/1991) e nel principio contabile nazionale n. 17 (bilancio consolidato), dove si esamina il tema del consolidamento delle partecipazioni controllate e del trattamento delle differenze di consolidamento emergenti alla data del primo consolidamento.

Per le altre aggregazioni (fusioni, scissioni ecc.) i criteri sono differenti rispetto all'IFRS 3 per vari motivi (si pensi ai motivi fiscali legati all'emersione delle plusvalenze).

Necessariamente in futuro si dovranno rivedere i criteri di contabilizzazione per adeguarsi al succitato principio. Recentemente, poi, il principio contabile IFRS 3 è stato oggetto di modifiche per renderlo, tra l'altro, compatibile con i principi contabili statunitensi secondo il "percorso" sintetizzato nello schema in questa pagina.

## Effetti sul consolidamento

Il cambiamento più significativo riguarda il criterio per la predisposizione del bilancio consolidato a seguito dell'aggregazione, in quanto si passa dal concetto di *parent entity extention* a quello di *economic entity*.

L'aspetto più evidente di tale cambiamento è rappresentato dalla rilevazione della parte di avviamento relativa alla quota di terzi (*full goodwill approach*).

In effetti si fronteggiano tre teorie di consolidamento:

- la teoria della proprietà (*property theory*);
- la teoria della capogruppo (*parent entity theory*);
- la teoria dell'entità (*economic entity theory*).

La teoria della proprietà presuppone il consolidamento delle controllate in proporzione al possesso; si attua quindi un consolidamento proporzionale (previsto dalla normativa italiana dall'art. 37 D.Lgs. n. 127/1991) e non trovano evidenza gli apporti dei soci di minoranza.

Per la teoria della capogruppo nel bilancio consolidato devono essere rappresentate tutte le attività e passività delle imprese controllate secondo un criterio di consolidamento integrale.

Il bilancio consolidato risulta quindi essere una sorta di estensione del bilancio della controllante. L'avviamento rappresentato è solo quello di pertinenza della maggioranza e risulta come differenza fra il prezzo pagato per il pacchetto di controllo e tutti gli *asset* netti acquisiti (ivi inclusi i beni intangibili precedentemente non iscritti) riespressi al loro valore corrente (*fair value*).

Tale metodo è quello seguito dallo IFRS 3 (versione 2004), basato sul *purchase method*.

La teoria dell'entità presuppone, invece, che nel bilancio consolidato debbano essere rappresentate tutte le attività e passività del gruppo, siano esse di competenza della maggioranza o della minoranza, seguendo una metodologia di consolidamento integrale.

Secondo questa teoria, il *goodwill* dev'essere iscritto al suo valore pieno (non solo la quota di pertinenza della capogruppo, ma anche quello delle minoranze).

La "quota di terzi" trova, infine, rappresentazione nel patrimonio netto di gruppo.

## Le aggregazioni e le conseguenze sul bilancio

Come già anticipato, prima dell'IFRS 3 lo IAS 22 permetteva di rappresentare in bilancio le acquisizioni con il *pooling of interest method* o con il *purchase method*.

Nella prima versione dell'IFRS 3 (2004) è stato recepito, come si accennava in precedenza, il solo *purchased method*.

Pertanto il costo di una aggregazione era dato dal *fair value* alla data di scambio delle attività ricevute e delle passività sostenute o assunte.

La differenza fra: costo di acquisizione – (meno) attività nette al *fair value* costituiva l'avviamento (positivo o negativo).

Ne deriva che la versione "2004" dell'IFRS 3 aderiva «ai fini del consolidamento delle aggregazioni aziendali - alla teoria modificata della capogruppo»<sup>(2)</sup>.

La recente versione "modificata" dell'IFRS 3 (2008) prevede, invece, accanto alla precedente opzione, la possibilità (non l'obbligo) di contabilizzare l'acquisizione secondo l'*entity theory*.

Pertanto, nelle acquisizioni non totalitarie l'acquirente riconosce nel bilancio consolidato *post* acquisizione anche il *goodwill* relativo alle interessenze dei terzi enfatizzando la visione del gruppo come unico soggetto economico.

Tale impostazione potrebbe, quindi, tradursi in un significativo aumento del valore dell'avviamento e degli interessi di minoranza nelle acquisizioni non totalitarie.

Qui di seguito si evidenziano, come semplici esemplificazioni, l'impatto delle due differenti teorie sul bilancio successivo all'integrazione.

Per fare un esempio, si prendano come dati di partenza l'impresa acquirente A, che detiene una partecipazione in B, nella misura del 60 per cento, pari a 18.240 euro.

La società B acquisita presenta, nell'ordine, i seguenti valori:

(2) Si confronti, anche per quanto segue, M. Romano, «L'impairment test dell'avviamento nella prospettiva del "Full goodwill method"», in Rivista dei Dottori Commercialisti n. 6/2007.

- PN contabile pari a 10.000 euro;
- *fair value* netto di tutti i beni di B pari a 24.000 euro;
- avviamento pari a 6.000 euro;
- *fair value* pieno pari a 30.000 euro.

Avviamento = Costo di acquisizione (18.240 euro) – *Fair value* netto dei beni senza avviamento (24.000 x 0,60 = 14.400 euro).

Avviamento = 18.240 – 14.400 = 3.840 euro.

Interessenze di minoranza = 24.000 x 0,40 = 9.600 euro.

L'avviamento di pertinenza delle minoranze non trova iscrizione in bilancio ma sarebbe pari a 2.160 euro (dato da 6.000, avviamento pieno – 3.840 avviamento della maggioranza = 2.160 euro).

A				B (valori storici)			
Attività	100.000	C.N.	50.000	Attività	15.000	C.N.	10.000
Part. in B	18.240	Passività	68.240			Passività	5.000
	<u>118.240</u>		<u>118.240</u>		<u>15.000</u>		<u>15.000</u>
				B (con <i>fair value</i> dei beni)			
				Attività	29.000	C.N.	24.000
						Passività	5.000
					<u>29.000</u>		<u>29.000</u>
				B ( <i>fair value</i> con avviamento)			
				Attività	29.000	C.N.	30.000
				Avviamento	6.000	Passività	5.000
					<u>35.000</u>		<u>35.000</u>

### I. Integrazione secondo l'IFRS 3 (versione 2004 "vecchio IFRS") - Teoria della capogruppo

A <i>post</i> integrazione			
Attività 100.000 + 29.000	129.000	C.N. 50.000 + 9,600 <sup>(2)</sup>	59.600
Partecipazione	-	Passività 68.240 + 5.000	73.240
Avviamento	<u>3.840<sup>(1)</sup></u>		
	<u>132.840</u>		<u>132.840</u>
<hr/>			
<sup>(1)</sup> Costo part.	18.240	<sup>(2)</sup> CN di B di pertinenza	9.600
PN part. a <i>fair value</i> (60% di 24.000)	<u>(14.400)</u>	di terzi 40% di 24.000	
	3.840		

Pertanto si evidenzia il solo avviamento di pertinenza della maggioranza e non quello delle minoranze.

## II. Integrazione secondo l'IFRS 3 (modificato nel 2008) - Entity theory

	A post integrazione		
Attività <sup>(1)</sup>	129.000	C.N. <sup>(3)</sup>	61.760
Partecipazione	-	Passività <sup>(4)</sup>	73.240
Avviamento <sup>(2)</sup>	6.000		
	<u>135.000</u>		<u>135.000</u>
<hr/>			
<sup>(1)</sup> 100.000 + 29.000 (Attività di B a valori correnti) = 129.000			
<sup>(2)</sup> Emersione dell'intero avviamento di cui 3.840 di pertinenza della controllante e 2.160 di pertinenza della minoranza			
<sup>(3)</sup> CN di A	50.000	<sup>(4)</sup> 68.240 + 5.000 = 73.240	
CN di B	<u>11.760</u>	(quota di terzi)	
	61.760		

Partecipazione in B pari a 18.240.

CN di B (a valori correnti) pari a 30.000.

Avanzo pari a 11.760.

CN di A dopo integrazione  $50.000 + 11.760 = 61.760$  euro

di cui:

- del gruppo 50.000;

- di terzi 11.760, dato da  $30.000 \times 0,40 = 12.000 - (240 \text{ ovvero } 600 \times 0,40) = 11.760$  euro.

Può anche essere visto:

- costo partecipazione in B: 18.240 euro;

- sottratto il 60 per cento PN a valori correnti (18.000) (ovvero  $30.000 \times 0,6$ ) uguale 240 disavanzo.

L'IFRS 3 *Revised* ha introdotto anche altre modifiche all'originario principio contabile che, qui di seguito, vengono brevemente ricordate.

## Ambito di applicazione del principio contabile

Viene ampliato, ricomprendendo aggregazioni cui partecipano unicamente imprese a scopo mutualistico (mutue assicuratrici, cooperative), nonché alle acquisizioni basate solo su contratto.

Le *joint venture* e le aggregazioni cui partecipano imprese sotto controllo comune restano comunque escluse dall'IFRS 3.

## Definizione di aggregazione aziendale

La precedente definizione era incentrata sul fatto che l'aggregazione portava ad un consolidamento contabile («l'unione di imprese o attività aziendali distinte in un'unica impresa tenuta alla redazione del bilancio»).

Ora si dà maggior enfasi all'evento economico definendo aggregazione un'operazione nella quale un acquirente «ottiene il controllo di una o più attività aziendali» riducendo la portata della definizione di aggregazione (da «unione di imprese» a «ottenimento del controllo»).

## Concetto di attività aziendale ("business")

Viene modificato stabilendo che trattasi di «un insieme di attività o beni integrati che possono essere condotti e gestiti allo scopo di assicurare»:

- un rendimento agli investitori;
- dividendi, minori costi o altri benefici economici ai soci, membri o partecipanti.

In definitiva, secondo l'IFRS 3, un'attività aziendale deve possedere i fattori di produzione e i processi applicati, ma non è indispensabile la presenza dei prodotti.

Inoltre, viene precisato che l'insieme oggetto di cessione non dovrà essere autosufficiente per essere considerato attività aziendale in quanto l'acquirente potrà provvedere a integrarla con proprie attività.

Da questa interpretazione letterale sorge il pericolo di considerare aggregazione anche l'acquisizione di singoli beni.

Viene poi mantenuto il presupposto, presente nell'originario IFRS 3, secondo il quale la presenza di avviamento in un insieme di attività e beni oggetto di cessione porta a indicare che siamo in presenza di *business* (attività aziendale).

## Corrispettivo trasferito

Il corrispettivo trasferito può assumere forme diverse, che includono disponibilità liquide, attività materiali e immateriali, un'attività aziendale (*business*) o una controllata dell'impresa acquirente, titoli dell'impresa acquirente (azioni ordinarie, azioni privilegiate, opzioni, *warrant* e strumenti di debito), o altri pagamenti futuri promessi dall'impresa acquirente, compresi i pagamenti potenziali.

## Corrispettivi potenziali

Al verificarsi di specifici eventi, l'acquirente può promettere di consegnare denaro, partecipazioni aggiuntive o altre attività ai precedenti proprietari.

L'impresa acquirente rileva le obbligazioni derivanti da corrispettivi potenziali alla data di acquisizione come parte del *fair value* del corrispettivo (attualmente tali corrispettivi potenziali sono rilevati solo quando il pagamento è probabile e può essere valutato attendibilmente).

Dopo la rilevazione iniziale, i corrispettivi potenziali non modificano più il corrispettivo trasferito, ma se cambia il loro *fair value* le variazioni sono rilevate a seconda della natura del corrispettivo stesso:

- nel caso in cui il corrispettivo ulteriore sia costituito da strumenti rappresentativi di capitale, l'importo originario non viene rideterminato;
- nel caso di corrispettivo erogato per cassa o con altre attività, la variazione viene rilevata a conto economico.

## Costi connessi all'acquisizione

Possano distinguersi in:

- costi diretti della transazione:
  - compensi professionali (a legali, consulenti, banche di investimento);

- costi per l'emissione dei titoli di debito o capitale utilizzati per effettuare l'aggregazione;
- costi indiretti: in cui si ricomprendono i costi interni ricorrenti (per esempio, il mantenimento di un ufficio dedicato alle acquisizioni).

Tali costi vanno tutti spesi, salvo il costo per l'emissione di titoli di debito o capitale che vanno ad incremento del costo di acquisizione.

L'IFRS 3 "originario" prevedeva l'inserimento nel costo di acquisizione di tutti i costi diretti.

## Acquisizione in più fasi

Nell'originario IFRS 3 l'acquirente doveva trattare ogni operazione di acquisizione separatamente ai fini della determinazione dell'avviamento.

Nell'IFRS 3 R i singoli investimenti effettuati prima dell'ottenimento del controllo verranno contabilizzati sulla base dello IAS 28 (partecipazioni in società collegate), 31 (partecipazioni in *joint venture*) o 39 (strumenti finanziari).

Nel momento in cui si ottiene il controllo vengono determinati il *fair value* delle attività (incluso l'avviamento col *full goodwill method* o meno) e delle passività dell'entità acquisita; la differenza fra i *fair value* così determinati rispetto a quanto contabilizzato sino a quella data è imputata a conto economico.

**Marco Confalonieri**

*professore presso l'Università Cattolica di Milano e dottore commercialista*

?

**F.A.Q. - le risposte alle domande più ricorrenti**

R

**Com'è definita, secondo i principi contabili internazionali, un'aggregazione aziendale?**

*Un'operazione o evento di altra natura nel quale un acquirente ottiene il controllo di una o più attività aziendali.*

**Com'è definita, secondo i principi contabili internazionali, un'attività aziendale?**

*Un'insieme di attività o beni integrati che possono essere condotti e gestiti allo scopo di assicurare:*

- *un rendimento agli investitori;*
- *dividendi, minori costi o altri benefici economici ai soci, membri o partecipanti.*